

CIRCOLARE N. 41/2013

Torino, 9 ottobre 2013

Oggetto: LA COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Come già segnalato nella precedente Circolare n. 40, **il prossimo 12 dicembre, oltre alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società.**

A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro.

Si consideri il seguente esempio:

- il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di €50.000 alla società da lui partecipata;
- il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a €20.000;
- l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro.

La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l'invio da parte del singolo soggetto.

Non è previsto l'obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di €3.600.

Per **finanziamenti**, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.

Per **capitalizzazioni** o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio (sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, ecc.).

Fatta questa necessaria premessa, nello schema che segue sono indicate alcune questioni problematiche, alcune delle quali dovranno essere chiarite dall'Agenzia delle Entrate.

Descrizione	Note	Caso dubbio
Finanziamenti e capitalizzazioni rilevanti	Devono essere comunicati solo i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno 2012, mentre i precedenti non rilevano ai fini della comunicazione. È irrilevante che i finanziamenti siano fruttiferi o infruttiferi.	NO
Finanziamenti e capitalizzazioni non rilevanti	Non devono essere comunicati i dati relativi agli apporti che sono già noti all'Agenzia, in quanto sono indicati all'interno di atti registrati. Si pensi, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> ➤ alla sottoscrizione del capitale sociale di una società commerciale; ➤ alla sottoscrizione di un aumento di capitale sociale di una società; ➤ ad un finanziamento o ad un versamento risultante da un atto pubblico o da una scrittura privata registrata. 	NO
Calcolo della soglia di irrilevanza dei €3.600	Non appare chiaro il fatto se la soglia di irrilevanza di €3.600 sia riferita al totale della posizione della società, oppure al singolo soggetto. Ad esempio, in relazione alla società ALFA, si ipotizzi che: <ul style="list-style-type: none"> ➤ il socio Rossi abbia effettuato un finanziamento di €3.000; ➤ il socio Bianchi abbia effettuato un finanziamento di €3.000. Se il limite dei €3.600 fosse riferito a ciascun soggetto, la comunicazione non va fatta; diversamente, la segnalazione deve essere effettuata.	Sì
Movimentazioni del 2012	Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento ed il medesimo sia stato restituito, in tutto o in parte, non è chiaro se debba essere segnalato: <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'originario importo; ➤ quello nettizzato dalla restituzione, se parziale; ➤ nulla, nel caso sia stato restituito l'intero versamento nel corso dello stesso anno. 	Sì
Rinuncia dei finanziamenti	Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2012 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.	NO
Società cooperative	Le sottoscrizioni di capitale da parte dei soci non risultano da alcun atto pubblico; quindi, in linea teorica, si dovrebbe effettuare la comunicazione. Onestamente, ciò potrebbe "ingolfare" il sistema.	Sì

Restituzione di prelevamenti eccedenti	Spesso, nelle società di persone, i soci prelevano in corso d'anno delle somme che eccedono il patrimonio netto. Eventuali restituzioni di tali somme, per evitare censure civilistiche, non rappresentano finanziamenti ma storno di crediti delle società nei confronti dei soci.	NO
Società di persone in contabilità semplificata	Nessuna previsione specifica è presente per i soggetti in contabilità semplificata, nonostante dall'apparato contabile non risultino le poste eventualmente da comunicare. In linea teorica, poiché la comunicazione è a carico della società, si dovrebbe comunque disporre delle informazioni necessarie per effettuare l'adempimento.	NO

A livello sanzionatorio, non sembra che l'omissione o l'errata compilazione possa subire altra sanzione se non quella residuale di €258.

Nell'attesa di conoscere ulteriori precisazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene comunque imprescindibile ribadire alla clientela che non è più sostenibile il comportamento che abbina le seguenti circostanze:

- reddito dichiarato dal socio di importo modesto;
- effettuazione di finanziamenti alla società.

Ovviamente, la cautela è di natura generale, poiché un soggetto potrebbe disporre di risorse proprie accumulate nelle annualità pregresse che gli consentono di effettuare i versamenti.

Vista anche la necessità di predisporre adeguata documentazione per evitare la presunzione di fruttuosità dei finanziamenti, si raccomanda pertanto ai signori Clienti di concordare preventivamente tali operazioni con lo Studio.

Lo studio resta a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

STUDIO SAVIO E ASSOCIATI